

REGOLAMENTO DELLA CONSULTA DEL PERSONALE TECNICO-AMMINISTRATIVO (approvato dal C.P.T.A. in data 19 marzo 2012)

ARTICOLO 1 – Finalità e attribuzioni

1. Presso l'Università di Modena e Reggio Emilia è costituita la Consulta del Personale Tecnico-Amministrativo, di seguito più semplicemente denominata Consulta.
2. La Consulta è organo collegiale di rappresentanza del personale tecnico-amministrativo. Ha funzioni consultive e propositive relativamente all'organizzazione amministrativa dell'Ateneo e alle questioni riguardanti il personale tecnico-amministrativo, nel rispetto della sfera di autonomia e di responsabilità che la legge e lo statuto attribuiscono al Direttore Generale ed al Consiglio di Amministrazione. La Consulta del Personale tecnico-amministrativo:
 - a) esprime parere agli organi competenti sul piano triennale di programmazione dell'Ateneo per quanto riguarda l'organizzazione amministrativa e dei servizi;
 - b) esprime parere agli organi competenti sulla programmazione triennale della dotazione organica relativa al personale tecnico amministrativo;
 - c) esprime parere agli organi competenti sul Regolamento Generale di Ateneo nelle parti che riguardano il personale tecnico-amministrativo;
 - d) formula proposte agli organi competenti per quanto riguarda l'organizzazione tecnica, amministrativa e dei servizi;
 - e) esprime pareri e può formulare proposte agli organi competenti in merito ai piani di formazione ed aggiornamento professionale per il personale tecnico-amministrativo;
 - f) esprime parere agli organi competenti sui regolamenti di Ateneo relativi al personale tecnico-amministrativo;
 - g) formula proposte ed esprime parere agli organi competenti sui criteri di utilizzo dei fondi per i premi incentivanti al personale tecnico e amministrativo previsti dalla contrattazione nazionale e decentrata;
 - h) formula proposte di modifica dello Statuto ed esprime parere sui progetti di revisione dello stesso;
 - i) esercita ogni altra attribuzione che gli sia demandata dallo Statuto, dai regolamenti o dalla Legge.

ARTICOLO 2 – Composizione della Consulta e modalità di elezione dei suoi componenti

1. La Consulta è composta da un massimo di 21 componenti di cui almeno un terzo per sede.
2. L'elettorato attivo e passivo spetta a tutto il personale tecnico-amministrativo in servizio a tempo indeterminato in servizio alla data di pubblicazione del bando di indizione delle elezioni agli albi dell'Ateneo. Al personale tecnico-amministrativo a tempo determinato spetta il solo elettorato attivo.
3. Il personale che intende essere eletto deve presentare la propria candidatura come previsto nel Regolamento Elettorale in un'apposita riunione del corpo elettorale, che si terrà almeno 20 giorni prima delle elezioni.
4. La candidatura alla consulta del personale tecnico – amministrativo è INCOMPATIBILE con quella al Senato Accademico e viceversa;
5. La riunione del corpo elettorale relativo all'elezione dei rappresentanti del personale tecnico – amministrativo, è convocata dal Rettore e presieduta dal Decano del personale tecnico – amministrativo, o, in caso di impedimento, da chi lo segue in ordine di anzianità.
6. Le candidature sono rese pubbliche anche tramite il sito web dell'Ateneo.
7. L'Università assicura a tutti i candidati, compatibilmente con il regolare svolgimento delle proprie attività istituzionali, condizioni paritarie di partecipazione alla competizione elettorale, ivi compresa la possibilità di tenere assemblee in locali idonei e di fare uso della posta interna o pagina web dedicata.

8. Poiché almeno un terzo dei componenti della Consulta del Personale Tecnico-amministrativo deve appartenere ad una delle due sedi, al momento della proclamazione degli eletti saranno comunque proclamati eletti gli appartenenti alla sede meno rappresentata che hanno ottenuto un maggior numero di voti, sino alla concorrenza della misura di un terzo dei componenti della Consulta.
9. Nel caso in cui il calcolo di un terzo non dia per risultato un numero intero, si procede arrotondando all'unità superiore.
10. Nel caso in cui il numero degli eletti non consenta il rispetto di tale ripartizione, saranno nominati gli eletti che hanno ottenuto il maggior numero di voti.
11. La Consulta è nominata con decreto del Rettore e dura in carica tre anni accademici.
12. In caso di rinuncia, di dimissioni o di cessazione dalla qualifica o perdita dei necessari requisiti da parte di uno degli eletti si procede ad attingere dalla graduatoria dei non eletti.
13. La carica di componente della Consulta non può protrarsi consecutivamente per più di due mandati.
14. Ogni avente diritto al voto potrà esprimere fino ad un massimo di tre preferenze.

ARTICOLO 3- Presidente e Vice Presidente

1. La Consulta elegge tra i suoi componenti il Presidente, il quale viene poi nominato con decreto del Rettore.
2. La convocazione per l'elezione è effettuata dal componente la Consulta più anziano in ruolo ed in caso di parità da quello con maggior anzianità anagrafica.
3. In caso di cessazione anticipata del mandato per qualsiasi causa, il componente la Consulta con maggiore anzianità in ruolo ne assume le funzioni e convoca la Consulta per l'elezione del Presidente; in tal caso la prima votazione dovrà svolgersi non oltre 15 giorni dalla data della cessazione ed il Presidente così nominato rimane in carica per lo scorcio del triennio. Nel caso di cessazione per dimissioni, le stesse devono essere accettate dal Rettore ed il termine di quindici giorni decorre dalla data di accettazione.
4. Nella prima votazione il Presidente è eletto a maggioranza assoluta dei componenti la Consulta. In caso di mancata elezione si procederà con il sistema del ballottaggio fra i due candidati che nell'ultima votazione hanno riportato il maggior numero di voti.
5. Per la validità di ciascuna delle votazioni è necessaria la partecipazione della maggioranza assoluta dei componenti la Consulta.
6. Il Presidente nomina, nell'ambito dei componenti la Consulta, un Vice Presidente incaricato della sua sostituzione in caso di assenza o di impedimento temporaneo, dandone comunicazione alla Consulta ed al Rettore.
7. Il Vice Presidente cessa con il cessare del Presidente.
8. Sono compiti del Presidente:
 - a) tenere i rapporti con gli organi universitari;
 - b) convocare e presiedere la Consulta;
 - c) regolare e provvedere al buon andamento dei lavori della Consulta;
 - d) dare esecuzione alle decisioni della Consulta;
 - e) nominare il Vice Presidente nei modi e nei limiti di cui al precedente comma;
 - f) vigilare sull'osservanza delle leggi, dello Statuto e dei regolamenti nei limiti della competenza della Consulta

ARTICOLO 4 – Segretario della Consulta

1. Il Presidente nomina tra i componenti della Consulta il consigliere con funzioni di Segretario. Il rapporto tra Presidente della Consulta e Segretario è di natura fiduciaria.
2. Il Segretario cessa con il cessare del Presidente.
3. Sono compiti del Segretario:
 - a) redigere i processi verbali delle sedute;

- b) coadiuvare il Presidente al fine del buon andamento dei lavori della Consulta.
- c) curare la pubblicità dei verbali delle sedute dell'ordine del giorno e delle note formulate dalla Consulta anche sull'apposito portale.

ARTICOLO 5 –Convocazione e verbali della Consulta

1. La Consulta è convocata dal Presidente per esprimere pareri e formulare proposte su argomenti di proprio interesse richiestigli dai competenti organi universitari o su iniziativa della Consulta stessa. Inoltre essa è convocata ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno o ne faccia richiesta almeno un terzo dei suoi componenti.
2. La Consulta è convocata dal Presidente con comunicazione scritta dell'ordine del giorno, almeno sette giorni prima della riunione, salvo i casi di comprovata urgenza.
3. Per la validità delle riunioni e delle deliberazioni si applica l'articolo 46 dello Statuto.
4. Nessuno può prendere parte al voto sulle questioni che lo riguardano personalmente o che riguardano suoi parenti ed affini entro il quarto grado.
5. I verbali delle adunanze verranno stilati dal Segretario della Consulta ed approvati seduta stante.
6. L'ordine del giorno delle riunioni e gli atti della Consulta sono pubblici.
7. I verbali sono resi pubblici mediante affissione all'albo dell'Ateneo e sul portale della Consulta.
8. La Consulta può disciplinare la propria attività con regolamento interno approvato dalla maggioranza dei suoi componenti.

ARTICOLO 6 – Norme comuni per le designazioni elettive

1. Le designazioni elettive previste dal presente regolamento avvengono a voto limitato. Ogni avente diritto potrà votare per non più di un terzo dei nominativi da designare. La votazione è valida se vi abbia preso parte la maggioranza assoluta.
2. Non sono ammesse deleghe.
3. In caso di parità di voti viene eletto il più anziano in ruolo ed in caso di ulteriore parità, quello con minore anzianità anagrafica.
4. Nel caso in cui, per qualsiasi ragione, uno degli eletti cessi dall'incarico prima della scadenza, gli subentra il primo dei non eletti; il nuovo eletto resta in carica per lo scorcio del mandato.
5. I membri della Consulta decadono qualora non partecipino con continuità alle sedute risultando assenti ingiustificati a più della metà delle riunioni convocate nel corso di un intero anno solare.

ARTICOLO 7 – Modifiche al regolamento

1. Le modifiche al presente regolamento sono deliberate dagli Organi Accademici secondo quanto stabilito dalle norme statutarie previo parere obbligatorio della Consulta del Personale tecnico-amministrativo.

ARTICOLO 8 – Abrogazione ed entrata in vigore

1. Il Regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione nell'Albo dell'Università.
2. All'entrata in vigore, il presente Regolamento abroga il Regolamento attualmente in vigore.

Modena, lì
Prot. n.

IL RETTORE
(Prof. Aldo Tomasi)